

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Rep. n.

ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO

DI APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI AGLI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE

CIG _____ – CUP _____

L'anno Duemilaventuno, il giorno _____ del mese di -----

alle ore ----- e minuti ----- presso il Palazzo Comunale, davanti

al Dott. Stefano Salani, Segretario Generale del Comune di Vinci,

autorizzato per legge a rogare nell'interesse del Comune gli atti in

forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c)

del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, sono

personalmente comparsi i signori:

- **Ing. Claudia Peruzzi**, nata a Empoli in data 23.04.1968, Dirigente

del Settore 3 – Uso e Assetto del Territorio dell'Amministrazione

Comunale, ivi domiciliata per la carica e legittimata a rappresentare

legalmente l'Amministrazione medesima (C.F. 82003210489 e P.I.

01916730482) ai sensi dell'art. 107 e 109 del d.Lgs.18 agosto 2000 n.

267, del decreto sindacale n. 32 del 01.07.2020, in nome e

nell'interesse esclusivo della quale agisce nel presente contratto, di

seguito denominato semplicemente "stazione appaltante";

- Sig. ----- nato a ----- il ----- e

residente a ----- in ----- n. ----- CF. -----

----- in qualità di ----- della Ditta -----

-----con sede legale in ----- in via ----- n. --

-----, CAP ----- Codice Fiscale e partita Iva -----di

seguito denominato semplicemente “appaltatore”;

Detti componenti della cui identità personale io Segretario Generale

sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto ed a tal fine

premettono:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. ----- del -----

----- venivano approvati gli elaborati dell'accordo quadro

relativi a “Interventi di manutenzione della viabilità comunale”,

dell'importo complessivo di € 600.000,00 (Euro seicentomila/00);

- che con determinazione del Responsabile del Settore 3 “Uso e

Assetto del Territorio” del Comune di Vinci n. ----- del -----,

esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le modalità di gara

per l'affidamento in appalto dell'esecuzione dei lavori di cui al progetto

suddetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art 36 comma 9 e

dell'art 60 dlgs 50/2016 svolta con modalità telematica con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.

Lgs 50/2016, procedura che sarà svolta per conto del Comune dalla

Centrale Unica di Committenza costituita con l'Unione dei Comuni del

Circondario Empolese Valdelsa, cui questo Comune ha aderito giusta

la deliberazione consiliare n. 62 del 18.10.2017;

- che con determinazione d'indizione n. _____ del -----

----- la Responsabile della CUC dell'Unione dei comuni

Circondario dell'Empolese Valdelsa ha provveduto ad approvare la

documentazione di gara per l'affidamento in appalto dei lavori di cui sopra;

- che con la determinazione del Responsabile della CUC dell'Unione dei comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa, n. -----del -----, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata la commissione giudicatrice ex art. 77 D.Lgs. 50/2016 per la procedura di cui trattasi;

-che con la determinazione n. ----- del ----- la Responsabile della CUC dell'Unione dei comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa ha indicato gli operatori economici ammessi/non ammessi ed esclusi;

-che con la determinazione n. ----- del ----- del Responsabile della CUC dell'Unione dei comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa sono stati approvati gli allegati (processi verbali di gara, tabella avvalimenti, avviso di appalto aggiudicato, tabella riassuntiva art. 1 co. 32 legge 190/2012) e l'aggiudicazione definitiva non efficace a favore della società -----C.F. ----- di -----;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 3 del Comune di Vinci n° ----- del -----, esecutiva ai sensi di legge, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del DPR n. 445/2000, l'accordo quadro è stato definitivamente aggiudicato alla società ----- di -----, che ha ottenuto il punteggio complessivo di ----- (-----) punti e che ha presentato un ribasso del ----- (-----per cento) sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di euro ----- (-- -----) oltre ad euro ----- (Euro -----)

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. nella misura di legge (importo ribassato euro ----- (----- -----), a cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza euro -----(-----) per complessivi euro ----- (-----)oltre iva nella misura di legge);

- che in ottemperanza all'articolo 91, del D.Lgs. 159 /2011 la società ----- di ----- è iscritta nell'elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso Prefettura di -----(c.d. White List) con efficacia fino al -----, iscrizione che ai sensi dell' art. 1 comma 52-bis Legge 190/2012, *"tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta"*;

oppure

- con nota, prot. _____ é stata richiesta nei confronti dell' Impresa _____ informativa antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 in forza del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 10.10.2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

- che sono decorsi più di trenta giorni dalla richiesta suindicata e, pertanto la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92

comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e dell'art. 2 del citato Protocollo di legalità, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;

oppure

- che sussiste informativa antimafia liberatoria _____ nei confronti dell'Impresa _____ rilasciata in data _____

- CHE è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Impresa.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.

La stazione appaltante conclude con l'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'accordo quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 54 co. 3 D.Lgs 50/16 di appalto di esecuzione lavori relativi agli interventi di manutenzione della viabilità comunale.

alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;

- all'offerta tecnica ed all'offerta economica presentate in sede di gara e conservate agli atti del Settore 3 Uso e Assetto del Territorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppur non materialmente allegata;

- ai seguenti elaborati che sottoscritti digitalmente dalle Parti ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- capitolato speciale di appalto Parte I-Norme Amministrative

nonché ai seguenti elaborati che sottoscritti digitalmente dalle parti, ne

costituiscono parte integrante e sostanziale e si conservano agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici, pur se non materialmente allegati al presente atto:

R1 – RELAZIONE TECNICA GENERALE e QUADRO ECONOMICO

R2 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I E PARTE SECONDA

R2 – ELENCO PREZZI UNITARI

R3 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E ONERI DELLA SICUREZZA

R4 – SCHEMA DI CONTRATTO

R5 – SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO

L' appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi secondo la tipologia elencate nell'Elenco Prezzi parte integrante del presente contratto e che verranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con specifici contratti di appalto il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nei contratti applicativi stessi e pertanto dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi e si impegna conseguentemente ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Comune di Vinci, ai sensi del presente accordo quadro, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti.

ART. 2. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali e della relazione, che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che quindi si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 3. CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto di € 600.000,00 (Euro seicentomila/00) ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso indicato all'articolo che segue.

ART. 4 DURATA ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha una durata massima di 42 mesi, pari a 1460 giorni, e decorre dal momento della sottoscrizione del presente contratto e potrà terminare anche prima del termine suindicato in caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato al precedente articolo. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per l'ultimazione dei lavori. Le parti danno atto che detta protrazione dei termini non darà all'affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di

qualsiasi genere. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro. La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

ART. 5. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Vinci, presso il Palazzo Comunale.

Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositarlo presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore, o il suo rappresentante, devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

L'impresa da atto, inoltre, di quanto segue:

- di aver ricevuto copia del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente ad oggetto

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165”;

- di obbligarsi ad estendere, per quanto compatibile, ai propri

collaboratori detto codice di comportamento consapevole che la

violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata

come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di

diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice .

ART. 6. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri a lui imposti per legge, per

regolamento o in forza del capitolato generale d'appalto, nonché quelli

già previsti dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 7. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura in conformità alle

disposizioni vigenti.

Art. 8 CONTRATTI APPLICATIVI

Ciascun contratto applicativo con il quale sarà richiesto all'affidatario

del presente Accordo Quadro lo svolgimento di interventi oggetto

dell'accordo, così come definiti nel singolo progetto esecutivo, sarà

concluso mediante scrittura privata con mezzo elettronico e sarà

conforme allo schema di contratto applicativo allegato al presente atto.

I singoli contratti applicativi saranno stipulati a misura, alle condizioni

offerte dall'affidatario con prezzi invariabili per l'unità di misura ai sensi

dell'art. 59 co. 5 bis del D.Lgs 50/16 e pertanto i corrispettivi dovranno

intendersi fissi e invariabili.

ART. 9. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO. PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile, fatta salva la deroga prevista dall'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 smi.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Impresa ha diritto a un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) del valore stimato del singolo contratto applicativo.

Su tale valore, ai sensi dell'art. 35 co. 18, del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità specificate nell'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto parte I - Norme Amministrative, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto per stati di avanzamento mediante emissione di certificati di pagamento ogni volta che i lavori (al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza) raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), un importo non inferiore a quanto indicato nei singoli contratti applicativi, previa verifica da parte della stazione appaltante dell'adempimento agli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi.

La liquidazione della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuata dopo la redazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione. Il saldo verrà pagato previa verifica da parte della

stazione appaltante dell'adempimento agli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi.

I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, che, come specificato dal precedente comma, dovrà essere successiva all'emissione del certificato di pagamento. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse verranno rifiutate.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

Le fatture potranno essere emesse dall'Impresa solo dopo la comunicazione, da parte del Comune di Vinci dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica contestualmente all'emissione del certificato di pagamento stesso.

8. Le fatture, intestate alla "Comune di Vinci – Settore 3 Uso e Assetto del Territorio, codice fiscale 82003210489, Codice Univoco Ufficio (CUU) UF8E82 devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica".

Le fatture dovranno contenere il seguente riferimento: codice CIG: -----
----- e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si

riferisce la fattura stessa.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del dirigente responsabile del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il dirigente responsabile trattiene dall'ammontare del pagamento l'importo corrispondente alla suddetta inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 10 – MODIFICHE AL CONTRATTO, VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

È facoltà della stazione appaltante apportare modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. L'amministrazione si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), di richiedere le modifiche nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale. Laddove emergesse la necessità di richiedere tali modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore sarà tenuto ad effettuarle senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Laddove la stazione appaltante richieda all'appaltatore le modifiche relative alle ipotesi disciplinate al comma precedente, il pagamento del corrispettivo avverrà, laddove le ulteriori prestazioni trovino riscontro nelle voci della voci di Elenco Prezzi allegato al presente contratto, sulla base dei prezzi in esso contenuti. Laddove non si trovi invece un riscontro nelle voci di Elenco Prezzi allegato al presente contratto, i prezzi saranno desunti dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana

vigente al momento dell'attivazione della opzione, applicando ai prezzi in esso indicati il ribasso d'asta offerto in gara dall'appaltatore. Ove, infine, non si trovasse riscontro nel Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana, si procederà mediante verbale di concordamento nuovi prezzi.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse varianti in corso d'opera, fermo restando quanto indicato al punto precedente nonché il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento nuovi prezzi.

ART. 11 PENALI

La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nella misura dello 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale di ogni singolo contratto applicativo. L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato, e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 108 co. 4 D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto di accordo quadro per grave ritardo, che viene disposta dal Committente con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 45 del Capitolato Speciale di Appalto Parte I- Norme Amministrative. Si applica, per il resto quanto previsto

dall'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto Parte I- Norme Amministrative.

In caso di mancato rispetto di quanto proposto nella documentazione tecnica presentata in gara il Direttore dei lavori ne informa il RUP che contesta l'inadempimento all'Appaltatore, lo invita a conformarsi agli obblighi contrattuali e, qualora la prestazione possa ancora essere adempiuta, applica le penali giornaliere nella misura dello 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale di ogni singolo contratto applicativo dal momento della contestazione e fino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione oggetto di contestazione. Qualora la prestazione oggetto di inadempimento (parziale o totale) non possa essere più adempiuta verrà applicata una penale pari all'importo delle opere proposte in sede di gara. In caso di concorso di più inadempimenti, siano essi totali e/o parziali, l'importo della penale è determinato dalla somma degli importi delle penali derivanti da ciascuna delle tipologie di inadempimento.

Gli importi delle penali irrogate verranno detratti nel primo certificato di pagamento utile successivo all'inadempimento contestato; qualora l'importo delle penali risultasse superiore verrà trattenuto, per la parte eccedente, sulla garanzia definitiva di cui al precedente articolo 15, che dovrà essere reintegrata senza bisogno di ulteriore diffida.

ART. 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti

condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;

- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

La stazione appaltante procederà a risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione

di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il

pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

2. Sono comunque fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla vigente normativa e dal capitolato speciale d'appalto.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'amministrazione in conseguenza della risoluzione del contratto.

ART. 13. CONTROVERSIE.

1. Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire preventivamente ad ogni azione giudiziaria il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

2. È esclusa la clausola arbitrale.

3. Qualora non sia possibile comporre per via amministrativa, per la loro definizione è, pertanto, competente il Giudice Ordinario del Tribunale di Firenze.

**ART. 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA ED ASSISTENZA.**

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

ART. 15. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA.

1. L'appaltatore, a mezzo del proprio rappresentante come sopra costituito, dichiara:

a) di ben conoscere la normativa antimafia e di non trovarsi nelle condizioni previste dalle leggi vigenti che importino l'impossibilità di stipulare contratti di appalto e che né il legale rappresentante, né altri soggetti previsti dalla legge, appartenenti all'impresa medesima, hanno in corso, a proprio carico, procedimenti penali in tal senso; b) l'inesistenza delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

ART. 16 SUBAPPALTO.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e delle modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, ha dichiarato

in sede di presentazione dell'offerta di NON voler subappaltare parte dei lavori oggetto del presente contratto.

oppure

di voler subappaltare parte dei lavori oggetto del presente contratto.

Il suddetto subappalto dovrà essere effettuato in conformità a tutte le norme che regolano l'istituto e secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale di appalto.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 105 del Dlgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub- contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

È fatto divieto all'appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera.

ART. 17. INOTTEMPERANZA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

Ai sensi della Circolare del 13.05.1986, n 880/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici, in caso di inottemperanza agli obblighi verso gli Enti previdenziali, accertata dal Comune, od a questo segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune medesimo comunicherà all'impresa ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui

pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi sopra citati. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate e della rata a saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non venga accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione al comune, né ha titolo a risarcimento di danno.

ART. 18. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE

DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) n. ----- rilasciata dalla ----- in data ----- valida fino al ----- per l'importo di € ----- (Euro -----) pari al ----- % (----- per cento) dell'importo contrattuale ridotto del 50% (cinquanta per cento) - in quanto l'impresa è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

2. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo oggetto di stipula e comunque fino a 12 mesi dall'ultimazione dei lavori

previsti in Tale ultimo contratto applicativo.

3. Qualora la scadenza della polizza preceda l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o l'emissione del certificato di regolare esecuzione l'impresa è fin d'ora obbligata a presentare all'amministrazione comunale nuova polizza fidejussoria debitamente quietanzata, con le medesime forme, modalità e contenuti di quella attuale.

L'appaltatore sarà tenuto altresì ad integrare la garanzia nel caso in cui la stazione appaltante nel caso in cui sia necessario richiedere all'appaltatore modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del medesimo decreto legislativo, come indicato all'art. 13 del Capitolato.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI E ASSICURAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 103 comma 7) del D.lgs 50/2016 s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante tutte le polizze previste nel capitolato speciale d'appalto, all'articolo 15 nei termini ivi previsti.

3. È facoltà dell'Appaltatore stipulare, in occasione del primo contratto applicativo affidato, polizza di assicurazione ai sensi del presente comma di importo pari al corrispettivo massimo di lavori affidabili

secondo l'Accordo Quadro.

ART. 20. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto oltre al capitolato generale approvato con DM 145/2000 per le parti ancora vigenti e il capitolato speciale di appalto Parte I-Norme Amministrative, che viene materialmente allegato al presente contratto al numero 1, anche i seguenti documenti, che seppur non materialmente allegati, sono depositati presso il Settore 3 "Uso e assetto del Territorio" e sono controfirmati dai contraenti, al di fuori del presente atto, per integrale accettazione:

- a. le polizze di garanzia;
- b. offerta tecnica dell'Appaltatore
- c. i seguenti elaborati di progetto:

r1 – relazione tecnica generale e quadro economico

r2 - capitolato speciale di appalto parte II

r3 – elenco prezzi unitario

r4 – piano di sicurezza e coordinamento e oneri della sicurezza quadro

r5 – schema di contratto

r6 – schema di contratto applicativo

ART. 21 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE

EREGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R 207/2010 e s.m.i per le parti rimaste in vigore in via transitoria.,

il DM 145/2000 per le norme non abrogate, la legge regionale n. 38/2007.

ART. 22 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 05/03/2008 dell'AVCP la stazione appaltante come sopra rappresentata dichiara che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi non è necessaria l'elaborazione del D.U.V.R.I in quanto l'analisi dei rischi da interferenza è stata inserita nel Piano di sicurezza e coordinamento facente parte integrante del progetto.

ART. 23 -CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs.n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

3. La cessione del credito sarà efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in

base al contratto relativo ai lavori in oggetto.

ART.24 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In particolare, la suddetta Impresa con nota di trasmissione prot. n. _____ del ____ / ____ /2018, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, ha provveduto a comunicare al Comune di Vinci, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato il Sig. _____, C.F. _____ la persona delegata ad operare su di esso.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:

- _____ (banca) - Codice IBAN _____.

Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nell'espletamento del presente contratto, le parti si impegnano a garantire il trattamento dei dati nel rispetto dei principi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE/2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm. relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Con il presente atto viene nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co.2 del GDPR, Responsabile del Trattamento dei dati nell'ambito dello svolgimento del presente appalto, la Ditta _____

il Responsabile del Trattamento nominato con il presente atto dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679, in particolare con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 28 "Responsabile del trattamento".

ART. 26. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti ad IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.

3. L'IVA, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 85/2005

smi, è stato scritto da me Segretario comunale rogante mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici su n venticinque pagine a video, escluse le firme e viene da me, Segretario comunale, letto alle parti contraenti, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed in mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s), 21 comma 2 e art. 28 del D.Lgs. n. 82/2005 smi. Io sottoscritto segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi all'articolo 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005 smi. Segnatamente la firma digitale del sottoscritto Segretario Comunale rogante è dotata di certificato di validità valido fino al 11/08/2023 e rilasciato da ARUBA PEC S.P.A. NG CA 3; la firma digitale dell'Ing. Claudia Peruzzi è dotata di certificato di validità valido fino al 01/09/2023 e rilasciato da ARUBA PEC S.P.A. NG CA 3; la firma digitale del Sig----- è dotata di certificato di validità valido fino al ----- e rilasciato da ARUBA PEC SPA. Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005 smi. Il presente contratto sarà registrato a norma di legge a cura dell'ufficiale rogante ed assolve l'imposta di bollo con le modalità telematiche ai sensi del DM 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo di euro _____ (_____ //00)

Per la Ditta:

Per il Comune di Vinci:

Segretario Comunale rogante: firmato digitalmente